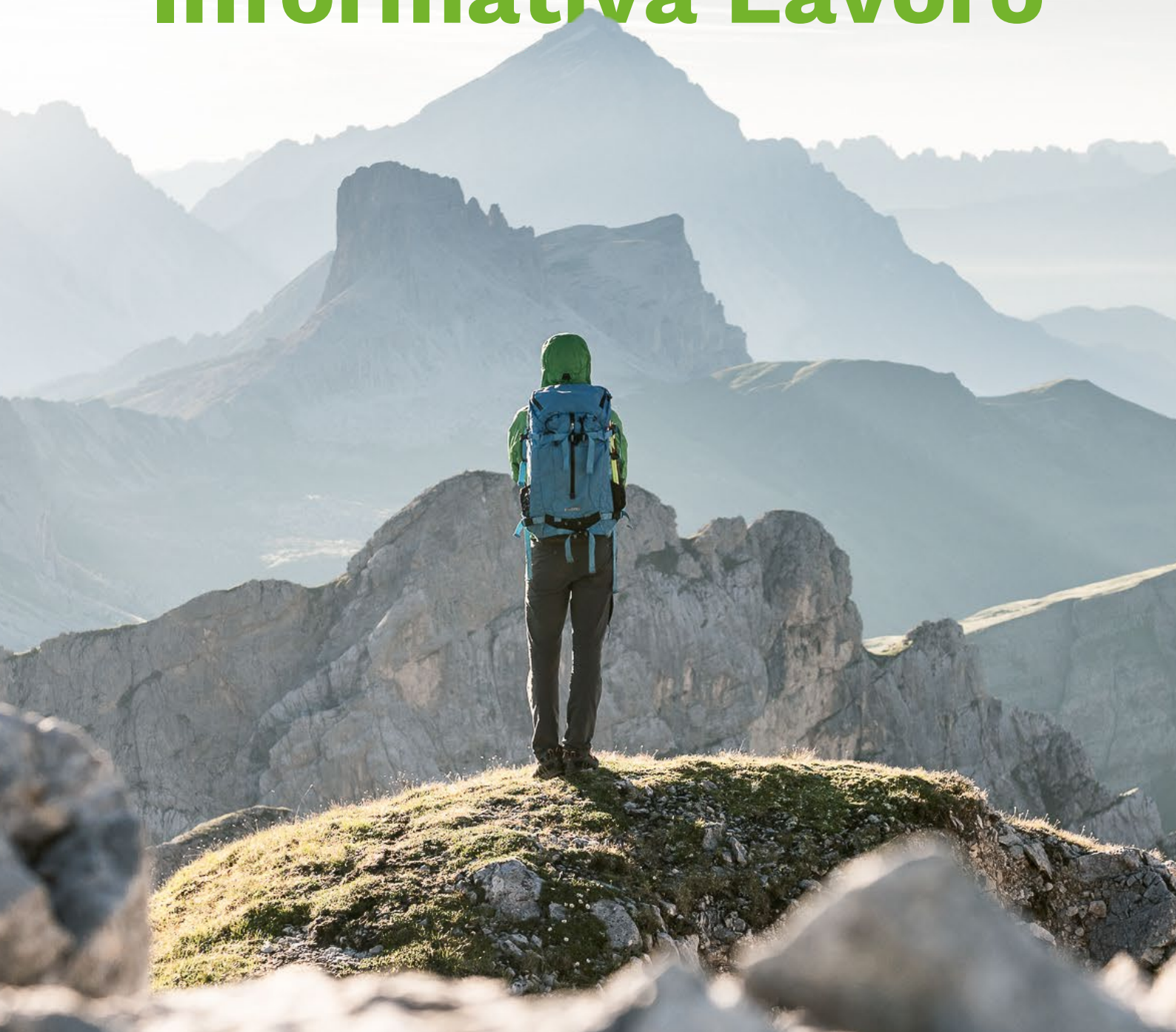


Informativa Lavoro



Edizione dicembre 2025

HR  **IT**

HR • ACCOUNTING • TAX

Informativa Lavoro 12/2025

Ai gentili Clienti
Loro sedi

SOMMARIO

.....	0
Gestione del rapporto di lavoro.....	2
Intesa per l'inclusione e il reinserimento delle persone con disabilità da lavoro.....	2
Prestazioni assistenziali e previdenziali	3
Fondo di solidarietà bilaterale telecomunicazioni: accesso all'assegno straordinario.....	3
Riduzione contributi 2026 Fondo solidarietà bilaterale Provincia Bolzano–Alto Adige Sudtirolo.....	3
Congedo di paternità per genitore intenzionale	4
Bonus mamme - istruzioni inps.....	5
Requisiti di spettanza.....	5
Soggettivi	5
Requisito reddituale	6
Importo del <i>bonus</i>	6
Domanda del <i>bonus</i>	6
Aggiornamento dichiarazione “de minimis” per richiesta di incentivi	7
Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale	9
Stock option tassate in Italia ma escluse dal beneficio rimpatriati.....	11
Applicabilità della ritenuta fiscale sui costi chilometrici del lavoro autonomo.....	12

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

INTESA PER L'INCLUSIONE E IL REINSERIMENTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ DA LAVORO

In data 28 ottobre 2025 INAIL, Confcooperative, Legacoop e Agci hanno sottoscritto un accordo triennale per favorire l'autonomia e il reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità da lavoro. L'obiettivo sarà raggiunto attraverso iniziative congiunte che promuovono le misure di sostegno messe a disposizione dall'INAIL, valorizzando le competenze maturate dalle imprese cooperative e, in particolare, dalle cooperative sociali, finalizzandole alle esigenze di reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità da lavoro come strumento di inclusione attiva.

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE TELECOMUNICAZIONI: ACCESSO ALL'ASSEGNO STRAORDINARIO

L'INPS, con circolare n. 144 del 19 novembre 2025, ha illustrato la disciplina delle prestazioni straordinarie garantite dal Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle telecomunicazioni, istituito con D.I. 4 agosto 2023. In particolare, l'Istituto offre istruzioni in merito all'accesso all'assegno straordinario riconosciuto nel quadro dei processi di esodo di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sulla base dei requisiti di cui all'art. 24, commi 6, 7 e 10, D.L. n. 201/2011, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi 5 anni.

La domanda di assegno straordinario dev'essere presentata dal datore di lavoro in modalità telematica, attraverso l'apposito servizio disponibile sul sito www.inps.it. Il datore di lavoro individua i soggetti abilitati ad agire in nome e per conto dell'impresa, ai quali sono fornite le credenziali per accedere al "Portale prestazioni esodo". A tale fine, il datore di lavoro deve trasmettere il modulo "AA02", disponibile nella sezione "Moduli" del sito INPS, all'indirizzo di posta elettronica indicato nel medesimo modulo.

La circolare indica anche le modalità di compilazione del flusso UniEmens da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo.

RIDUZIONE CONTRIBUTI 2026 FONDO SOLIDARIETÀ BILATERALE PROVINCIA BOLZANO–ALTO ADIGE SUDTIROL

L'INPS, con circolare n. 140 del 12 novembre 2025, ha fornito istruzioni operative e contabili in merito alla riduzione per l'anno 2026 del contributo ordinario di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), D.I. 22 agosto 2023, per il finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige Sudtirolo, a seguito della deliberazione n. 15/2025 del Comitato amministratore del Fondo.

La riduzione è prevista per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti e non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale nei 24 mesi successivi alla conclusione dell'ultimo periodo di fruizione. L'aliquota passa dallo 0,50% allo 0,30% della retribuzione imponibile previdenziale, ripartita per 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore.

CONGEDO DI PATERNITÀ PER GENITORE INTENZIONALE

L'INPS, con messaggio 5 novembre 2025, n. 3322, ha fornito importanti chiarimenti in ordine al congedo di paternità obbligatorio di cui all'art. 27-*bis*, D.Lgs. n. 151/2001, dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 115/2025 della Corte Costituzionale, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei Registri dello stato civile.

Al riguardo, il messaggio in commento precisa che la pronuncia della Corte Costituzionale estende i suoi effetti ai rapporti non ancora esauriti e non definiti al momento in cui la norma ha cessato di produrre effetti.

Si evidenzia, inoltre, che non possono essere considerate indebite le fruizioni di congedo di paternità obbligatorio da parte della lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei Registri dello stato civile, precedenti il 24 luglio 2025 avvenute nel rispetto dell'art. 27-*bis*, D.Lgs. n. 151/2001, e delle vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, le domande di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto presentate dalle lavoratrici alle quali il beneficio è stato esteso per effetto della sentenza della Corte Costituzionale in argomento, per periodi precedenti il 24 luglio 2025, devono essere riesaminate dalle Strutture territoriali dell'INPS, su istanza di parte, nel rispetto del termine di prescrizione annuale.

BONUS MAMME - ISTRUZIONI INPS

Con la circolare n. 139/2025 l'INPS offre le istruzioni relative al nuovo *bonus* mamme per l'anno 2025.

Detto *bonus*, previsto dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), era strutturato in forma di esonero contributivo parziale per le lavoratrici mamme aventi particolari requisiti. Con il D.L. n. 95/2025 il legislatore è intervenuto per modificare, per l'anno 2025, la struttura del *bonus* in esame, andando a prevedere nuove regole e rinviando le precedenti al 2026.

REQUISITI DI SPETTANZA

L'impostazione del *bonus* mamme, per l'anno in corso, prevede la spettanza al verificarsi dei seguenti requisiti.

SOGGETTIVI

- Essere lavoratrici madri con 2 figli, con erogazione fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio;
- essere lavoratrici madri con 3 o più figli, con erogazione fino ai 18 anni del figlio più piccolo, ma con esclusione delle donne titolari di contratti a tempo indeterminato. Per quest'ultime, come vedremo, nel corrente anno sarà applicato il *bonus* nella sua struttura originaria.

In relazione alle posizioni soggettive per la spettanza del *bonus*, viene indicato che possono accedervi le lavoratrici dipendenti (pubbliche e private, con esclusione del lavoro domestico) e le autonome iscritte a Gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le Casse professionali e la Gestione separata. Viene specificato che il requisito relativo al numero dei figli deve sussistere alla data del 1° gennaio 2025, o comunque si deve perfezionare entro il 31 dicembre 2025. In quest'ultimo caso il *bonus* mamme spetta a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito. Altra rilevante indicazione riguarda il fatto che il diritto all'erogazione del *bonus* sussiste nei soli mesi di vigenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi di sospensione. Specifica situazione si rileva per le lavoratrici madri con 3 o più figli, titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato; per tali situazioni soggettive il *bonus* non è riconosciuto per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Dette lavoratrici, infatti, possono accedere, già nel 2025 e fino al 31 dicembre 2026, all'esonero del 100% dei contributi previdenziali IVS per la quota posta a loro carico. I rapporti di apprendistato rientrano nei contratti di lavoro a tempo indeterminato.

REQUISITO REDDITUALE

Il *bonus* spetta alle lavoratrici il cui reddito da lavoro non superi 40.000 euro annui.

IMPORTO DEL *BONUS*

È prevista l'erogazione di un importo di 40 euro mensili, non soggetto a tassazione e non rilevante ai fini ISEE. Il *bonus* mamme verrà erogato direttamente dall'INPS, in un'unica soluzione a dicembre 2025, in base al numero di mensilità, nel corso dell'anno, in cui la lavoratrice può far valere la presenza dei requisiti soggettivi; il valore massimo potrà, quindi, essere pari a 480 euro.

Viene specificato che, per le restanti domande non liquidate a dicembre, l'erogazione avverrà entro il mese di febbraio 2026.

DOMANDA DEL *BONUS*

Con il messaggio n. 3289/2025, l'INPS fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande relative al *bonus*.

Viene indicato che il termine per presentare la domanda è prorogato al 9 dicembre 2025, cadendo il 7 dicembre di domenica ed essendo l'8 dicembre giorno festivo.

Viene evidenziata, sul piano operativo, un'ulteriore distinzione delle scadenze:

- al 9 dicembre 2025, come visto, per chi ha già maturato i requisiti;
- al 31 gennaio 2026, per chi invece matura i requisiti dopo il 9 dicembre, ma, comunque, entro il 31 dicembre 2025.

La domanda potrà essere inviata attraverso il servizio online, accedendo al sito INPS tramite le proprie credenziali, ovvero tramite patronato o Contact center. Dopo l'invio della domanda è possibile monitorare lo stato di lavorazione, consultare le ricevute e aggiornare le modalità di pagamento.

All'atto di presentazione della domanda dev'essere, altresì, indicata la modalità di pagamento prescelta mediante accredito su rapporti di conto corrente dotati di IBAN o bonifico domiciliato.

AGGIORNAMENTO DICHIARAZIONE “*DE MINIMIS*” PER RICHIESTA DI INCENTIVI

A seguito dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari in materia di aiuti “*de minimis*”, si è reso necessario aggiornare la modulistica INPS utilizzata dai soggetti aventi diritto per la concessione delle agevolazioni rientranti nel suddetto regime di aiuti.

In merito l'Istituto di previdenza ha emanato il messaggio n. 3339/2025, con il quale fornisce specifiche istruzioni.

In particolare, rilevato che per i moduli di domanda “*de minimis*” gestiti tramite il “Portale delle Agevolazioni” sono state già effettuate le modifiche previste per l'adeguamento ai nuovi regolamenti comunitari, la dichiarazione aggiornata con i nuovi riferimenti comunitari e le nuove soglie di concedibilità dell'aiuto può essere utilizzata per le istanze per la concessione di agevolazioni per le quali non è previsto un modulo telematico a supporto (ad esempio l'incentivo per la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari della NASpI).

Il modulo di dichiarazione sugli aiuti “*de minimis*” è reperibile sul portale www.inps.it, accedendo alla sezione “Moduli”, nella categoria “Aziende e Contributi”, digitando nel campo “Ricerca libera” il codice “SC105”.

Si ricorda che allo stato i massimali di aiuto concedibili nel triennio risultano così fissati:

- Regolamento (UE) 2023/2831 (settore generale): euro 300.000, per gli aiuti individuali concessi a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- Regolamento (UE) 2023/2832 (SIEG): euro 750.000, per gli aiuti individuali concessi a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- Regolamento (UE) 717/2014 (pesca e acquacoltura): euro 40.000, per gli aiuti individuali concessi a decorrere dal 25 ottobre 2023;
- regolamento (UE) 1408/2013 (settore agricolo): euro 50.000, per gli aiuti individuali concessi a decorrere dal 16 dicembre 2024.

Si precisa che, per gli aiuti concessi nel settore del trasporto merci su strada, è stato abrogato il massimale di concedibilità di 100.000 euro previsto dal Regolamento (UE) 1407/2013 e trova applicazione il massimale generale di euro 300.000 di cui al Regolamento (UE) 2023/2831.

Si evidenzia, altresì, che l'importo complessivo degli aiuti “*de minimis*” di settore concessi da uno Stato membro si computa con riferimento a un arco di 3 anni e si riferisce all'impresa unica.

Il triennio di riferimento per i Regolamenti n. 1408/2013 (settore agricolo), n. 2023/2831 (settore generale) e n. 2023/2832 (SIEG) è da intendersi come 3 anni solari da calcolare

a ritroso dalla data di concessione dell'aiuto. Il triennio di riferimento per il Regolamento n. 717/2014 (settore pesca e acquacoltura) è costituito dall'esercizio finanziario in corso e i 2 esercizi finanziari precedenti.

Per "impresa unica" deve intendersi l'insieme di imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle predette lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

INCENTIVI PER I PROCESSI DI AGGREGAZIONE DELLE IMPRESE E PER LA TUTELA OCCUPAZIONALE

L'art. 4-ter, D.L. n. 4/2024, in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, ha introdotto uno specifico incentivo rivolto alle nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie da cui emerga un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori. Tali imprese possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o con le loro RSA o con la RSU, che preveda un progetto industriale e di politica attiva che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l'impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.

Al datore di lavoro che costituisce la nuova impresa spetta un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di un importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore.

L'esonero contributivo spetta, altresì, per ulteriori 12 mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro per lavoratore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'agevolazione spetta «a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio». Quindi, dev'essere individuata puntualmente e in via preliminare la platea dei destinatari della misura e l'INPS può procedere solo a seguito della trasmissione da parte del Ministero del Lavoro dell'elenco dei destinatari della misura e dell'ammontare dell'esonero calcolato e attribuisce ai datori di lavoro interessati il codice di autorizzazione (CA) "2L", che assume il seguente significato: "Azienda autorizzata all'esonero di cui al DL 4/24 art. 4-ter" per il periodo di spettanza dell'esonero.

La quantificazione dell'esonero spettante, effettuata dal Ministero, avviene nei limiti delle disponibilità finanziarie e secondo la proiezione dei costi indicati nell'accordo. L'esonero contributivo spetta dalla data di decorrenza comunicata dal Ministero. I massimali annui pari a 3.500 euro e a 2.000 euro validi per ogni singolo rapporto di lavoro devono essere riparametrati e applicati su base mensile, pertanto, per i primi 24 mesi del rapporto di lavoro, la nuova impresa ha diritto a un esonero contributivo pari, al massimo, a 291,66

euro al mese (3.500/12); per il periodo successivo, la soglia di esonero contributivo mensile fruibile per ogni singolo rapporto di lavoro ammonta a 166,66 euro (2.000/12).

L'esonero in argomento è compatibile con altri esoneri previsti dalla legislazione vigente, nonché con ogni altro incentivo o beneficio previsto dalla legislazione vigente nel periodo di sperimentazione finalizzato all'occupazione dei lavoratori.

La fruizione dell'esonero può avvenire, per le sole imprese a cui sia stato preventivamente attribuito il CA "2L", mediante conguaglio tramite le denunce contributive e nei limiti della contribuzione mensile esonerabile.

Il datore di lavoro si impegna a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni societarie straordinarie per almeno 48 mesi, ma è consentita l'interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie o per effetto dell'utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori. Qualora l'azienda interrompa il rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli sopra previsti, trova applicazione la sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito limitatamente ai lavoratori interessati dalla violazione.

Dato che è l'INL che verifica la corretta esecuzione degli impegni formativi assunti dal datore di lavoro, l'attività di recupero da parte dell'INPS della contribuzione non versata per effetto dell'indebita fruizione dell'esonero è avviata successivamente alla comunicazione all'Istituto da parte dell'INL di eventuali irregolarità riscontrate.

Il recupero della contribuzione è gravato dalle sanzioni civili previste dall'art. 116, comma 8, lett. a), Legge n. 388/2000, che si applicano anche sul recupero della contribuzione conseguente all'interruzione del rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli previsti, ma in tale caso viene applicata l'ulteriore sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito limitatamente ai lavoratori interessati dalla violazione.

Con il messaggio n. 3344/2025 l'INPS ha illustrato le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nelle sezioni <PosContributiva>, <ListaPosPA> e <PosAgri> del flusso UniEmens.

STOCK OPTION TASSATE IN ITALIA MA ESCLUSE DAL BENEFICIO RIMPATRIATI

L'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 247/E del 28 ottobre 2025, ha chiarito che, pur riconoscendo la tassazione in Italia dei redditi riferibili all'attività svolta nel territorio nazionale anche in riferimento a quote di stock option maturate nel nostro Paese, gli emolumenti percepiti dopo il termine del regime agevolato non possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015.

APPLICABILITÀ DELLA RITENUTA FISCALE SUI COSTI CHILOMETRICI DEL LAVORO AUTONOMO

L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 270/E del 23 ottobre 2025, ha precisato che il criterio "km x tariffa" non integra l'analiticità richiesta, perché non prova il costo effettivamente sostenuto e riferibile all'incarico; pertanto, il rimborso chilometrico concorre al reddito professionale e resta soggetto a ritenuta, mentre l'esclusione dal reddito opera solo per rimborsi documentati con idonei giustificativi e separatamente addebitati.

HRIT rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti,

HRIT

01/12/2025